



Con decreto adottato lo stesso 26/06/2025, il Collegio ha assegnato al ricorrente il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione *ex art.* 39 CCII e ha nominato il Commissario giudiziale.

La società ha depositato la proposta e il piano di concordato il 25/08/2025, unitamente alle relazioni del professionista attestatore richieste dagli artt. 84 e 87 CCII. Nella stessa data la ricorrente ha altresì depositato la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi *ex art.* 88 CCII notificata all’Agenzia delle Entrate e all’INAIL, anch’essa corredata dalla relativa relazione dell’attestatore prevista dall’art. 88 CCII.

Il Commissario giudiziale ha depositato la relazione richiesta dall’art. 47, co. 1 CCII il 10/09/2025.

## **INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA E RAGIONI DELLA CRISI**

La ricorrente WRAP S.R.L. UNIPERSONALE, costituita nel febbraio del 2020, svolge attività di c.d. “*wrapping*”, consistente nel design, realizzazione e applicazione di pellicole adesive su imbarcazioni, autovetture e altri automezzi. La società ha cessato ogni rapporto di lavoro subordinato a far data dal 18/07/2025.

Le ragioni della crisi della società vengono individuate in una serie di criticità che hanno investito il settore del *wrapping* nel suo complesso, tra cui: interruzioni della catena di approvvigionamento, volatilità e aumenti persistenti dei costi delle materie prime e dell’energia, carenze di manodopera qualificata e, soprattutto, la progressiva affermazione di un panorama normativo sempre più attento alla tutela dei valori ambientali, che ha imposto costi di conformità e di ricerca e sviluppo crescenti, derivanti anche dal bando all’uso di materiali e prodotti chimici precedentemente impiegati per fabbricare e applicare le pellicole adesive, specialmente nel settore del *wrapping* delle imbarcazioni in cui la ricorrente operava.

A ciò si sono aggiunte altresì le complicazioni che hanno interessato il diverso settore del *wrapping* automobilistico (la ricorrente era attiva anche in questo settore), consistenti essenzialmente nell’incompatibilità del procedimento di applicazione delle pellicole adesive, il quale richiede lo smontaggio di parti della vettura, con la garanzia sul montaggio e corretto funzionamento offerta dalle case automobilistiche.

Tutti questi fattori hanno portato a un aumento dei costi operativi, con conseguente riduzione dei margini di profitto e, in definitiva, al venir meno della competitività dell'impresa della ricorrente.

## **COMPOSIZIONE DEL PASSIVO E DELL'ATTIVO DELLA RICORRENTE**

L'indebitamento attuale della società, risultante dalle scritture contabili, viene indicato dalla ricorrente come complessivamente pari a **645.794,24 €** e si compone delle seguenti passività:

- debiti verso il personale dipendente e altri creditori di pari grado per 32.874,76 €;
- debiti nei confronti di fornitori e professionisti per 103.704,57 €, di cui 71.457,27 € verso i fornitori e 32.247,30 € verso i professionisti (le due categorie di debiti, verso i fornitori e verso i professionisti, vengono conteggiate insieme perché nella contabilità della società i debiti verso i professionisti risultano inseriti all'interno della voce relativa ai debiti verso i fornitori; più precisamente: i debiti verso i fornitori vengono indicati come pari a 93.779,01 €, ma tale voce ricomprende anche il debito di 22.321,74 € per prestazioni professionali di tenuta contabilità, adempimenti fiscali e amministrazione del personale dipendente rese nell'ultimo biennio dal dott. Leveratto; è invece stato contabilizzato a parte il debito di 9.925,56 € verso l'avv. Kusmic per l'assistenza legale prestata a favore della società);
- debiti tributari e contributivi per 494.282,44 €;
- debiti nei confronti del Comune di Chiavari per violazione al codice della strada per 3.319,66 €;
- debiti vari (ad esempio per canoni di locazione non pagati, per *revolut business*, per anticipi da clienti, per rimborso finanziamento soci etc.) per 11.612,81 €.

L'entità dei debiti rispettivamente prededucibili, privilegiati e chirografari risulta dettagliata nella tabella sottostante:

<b>Prelazione</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>prededuzione</b>	26.060,85
<b>2751 bis n. 1</b>	24.297,80
<b>2751 bis n. 2</b>	32.247,30
<b>antergato</b>	103,84
<b>2753 g1</b>	200.810,20
<b>2753 g8</b>	9.562,65
<b>2752 g18</b>	46.992,95
<b>2764 g16</b>	4.400,00
<b>2752 g19</b>	200.399,24
<b>2752 g20</b>	254,44
<b>chirografario</b>	100.664,97
<b>Totale complessivo</b>	<b>645.794,24</b>

Nella proposta si precisa tuttavia che occorre prevedere una possibile variazione in aumento dei crediti dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Previdenziali, dovuta al fatto che alcuni dei crediti vantati da questi soggetti potrebbero essere stati ed essere tuttora in fase di accertamento e/o di liquidazione e determinazione da parte dei rispettivi Uffici. Per ovviare a tale inconveniente la proposta di concordato prevede la costituzione di appositi fondi a titolo di accantonamento prudenziale.

Per un'illustrazione approfondita del passivo della società si rinvia alla proposta e al piano di concordato depositati il 25/08/2025, pp. 21 e ss. e al relativo documento riepilogativo all. 31, alla relazione dell'attestatore resa *ex art.* 87, co. 3 CCII, pp. 18 e ss., nonché alla relazione *ex art.* 47, co. 1 CCII resa dal Commissario giudiziale, p. 5 e al relativo documento riepilogativo all. 1.

L'attivo patrimoniale disponibile della società viene complessivamente stimato in **87.887,38 €** e risulta così composto:

- valore del marchio WRAP, registrato il 17/12/2021 presso l'Ufficio Italiano brevetti e Marchi, pari a 20.000,00 €, come risultante dalla relativa offerta di acquisto già pervenuta alla società;
- valore dei beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa pari a 53.370,00 € (rispetto a tale valore va precisato che esso risulta calcolato sulla base di due offerte di acquisto che sono già pervenute alla società, rispettivamente di 40.000,00 € per i beni di cui al lotto 1 e di 1.800,00 € per quelli di cui al lotto 2, mentre i beni per cui non è stata presentata alcuna offerta sono stati stimati in 11.570,00 €);
- crediti verso clienti per circa 11.000,00 €;

- disponibilità liquide per 3.517,38 €.

Al riguardo, si rinvia nuovamente alla proposta e al piano di concordato depositati il 25/08/2025, pp. 15 e ss., alla relazione dell'attestatore resa *ex art.* 87, co. 3 CCII, pp. 10 e ss.

## SINTESI DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI CONCORDATO

Il concordato proposto da WRAP è di tipo liquidatorio secondo la definizione contenuta nell'art. 84, co. 4 CCII.

Infatti, il piano alla base della proposta prevede:

- 1) la liquidazione del patrimonio aziendale, come visto stimato in circa **87.887,38 €**, anche sulla base delle offerte già pervenute alla società;
- 2) l'apporto minimo di risorse finanziarie a favore del concordato nella misura incrementale del 10% del valore dell'attivo patrimoniale alla data della domanda, come previsto dall'art. 84, co. 4 sopra citato, pari a **8.788,73 €**;
- 3) la destinazione alla procedura del prezzo di **200.000,00 €** offerto dalla sig.ra Federica Brugo per l'acquisto dei diritti di usufrutto di cui è titolare il legale rappresentante di WRAP Gianmaria Mannone su alcuni immobili siti in Chiavari, per i cui estremi catastali si rinvia alla proposta di concordato (pp. 33 e ss.); l'offerta è condizionata all'omologazione del concordato;
- 4) l'apporto di finanza esterna a fondo perduto per **10.000,00 €** offerta dal sig. Andrea Cassinelli, da versarsi a mezzo assegno circolare entro il 30/09/2025 e incassabile alla data di definitività dell'omologazione.

In sintesi, il piano di concordato garantirebbe un attivo concordatario per complessivi **306.676,12 €**, a fronte di un passivo concordatario stimato pari a **648.914,76 €**, come riepilogato nelle tabelle sottostanti:

Fonti finanziarie del Concordato	Valore
Beni per i quali è pervenuta offerta	61.800,00
Beni per i quali non è pervenuta offerta	11.570,00
Crediti	11.000,00
Liquidità aziendale	3.517,38
Beni personali Sig. Mannone (Az resp.)	200.000,00
Finanza esterna	10.000,00
Apporto 10%	8.788,74
<b>Totale</b>	<b>306.676,12</b>

Prelazione	Passivo Concordatario
prededuzione	26.060,85
2751 bis n. 1	24.297,80
2751 bis n. 2	35.367,82
antergato	103,84
2753 g1	200.810,20
2753 g8	9.562,65
2752 g18	46.992,95
2764 g16	4.400,00

2752 g19	200.399,24
2752 g20	254,44
chirografario	100.664,97
<b>Totale complessivo</b>	<b>648.914,76</b>

L'incremento del debito verso i creditori *ex art.* 2751-*bis* n. 2 c.c. (35.367,82 €) rispetto a quello indicato nel passivo societario esposto nel precedente paragrafo (32.247,30 €) è determinato dalla riallocazione della quota parte del 25% del compenso spettante all'attestatore.

Il valore di liquidazione *ex art.* 87, co. 1, lett. c) CCII è stato stimato dalla ricorrente in complessivi **31.995,87 €**.

Nei concordati liquidatori, come quello in esame, tale valore (per definizione virtuale) consiste nell'attivo che sarebbe realisticamente ottenibile dalla liquidazione degli *assets* patrimoniali della società ricorrente in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, al netto delle spese di quella procedura. Esso rileva non solo ai fini della valutazione della convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, ma vincola altresì la ricorrente nella ripartizione dell'attivo concordatario, poiché in base all'art. 84, co. 4 CCII, la quota di esso corrispondente a questo valore deve essere ripartita secondo la regola della c.d. "priorità assoluta", ossia rispettando inderogabilmente le cause legittime di prelazione.

Nella proposta in esame, il valore di liquidazione pari a 31.995,87 € è stato così calcolato.

L'attivo realisticamente realizzabile dalla liquidazione del patrimonio della società viene stimato dalla ricorrente in complessivi 86.151,88 €, importo sostanzialmente coincidente all'attivo patrimoniale disponibile della società esposto nel paragrafo precedente (la differenza, di soli 1.735,50 €, deriva esclusivamente dall'attribuzione ai

beni per cui non è pervenuta alcuna offerta di acquisto alla società del valore di 9.834,50 €, ribassato del 15% rispetto agli 11.570,00 € indicati nel patrimonio societario disponibile, in ragione del minor valore di realizzo solitamente conseguibile in sede di liquidazione giudiziale rispetto a quello di mercato).

Questo anche perché l'esito delle azioni di responsabilità e recuperatorie nei confronti del sig. Mannone, pur indicate nella proposta come ragionevolmente proponibili, vengono però stimate dalla ricorrente come probabilmente infruttuose.

In particolare, la ricorrente quantifica i diritti di usufrutto del sig. Mannone sugli immobili su menzionati siti in Chiavari in complessivi 100.000,00 €, tenuto conto del valore di mercato di tali diritti, dei costi delle azioni che dovrebbero essere intentate per conseguirlo e del presumibile ribasso che esso subirebbe all'esito della vendita coattiva disposta in sede di liquidazione giudiziale.

Tuttavia, segnala che il sig. Mannone ha un debito personale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di 95.559,31 €, per il quale pende attualmente un'istanza di rateazione (con conseguente inibizione all'iscrizione di ipoteche da parte dell'Agenzia), rateazione che però sarebbe finanziata dai familiari del sig. Mannone soltanto in caso di omologa della presente proposta di concordato. Evidenzia che laddove questa dovesse mancare, e la rateazione non fosse pertanto più realizzabile, gli usufrutti in capo al sig. Mannone verrebbero con ogni probabilità aggrediti e incamerati dalla sola Agenzia delle Entrate quale creditore personale di quest'ultimo, nulla residuando per i creditori sociali.

Donde, la stima dell'esito delle iniziative recuperatorie nei suoi confronti pari a zero.

Le spese di giustizia e gli oneri prededucibili della procedura di liquidazione giudiziale vengono invece calcolate in complessivi 54.156,01 €, comprensivi del compenso stimato per gli organi della procedura e dei fondi rischi.

Da qui il valore di liquidazione *ex art.* 87, co. 1, lett. c) pari a **31.995,87 €**, frutto della differenza tra l'attivo presumibilmente realizzabile in tale sede, 86.151,88 €, e le spese stimate per realizzarlo, 54.156,01 €.

Considerato che il passivo nello scenario della liquidazione giudiziale viene calcolato dalla ricorrente in **658.276,32 €** (la maggior consistenza di esso rispetto al passivo concordatario deriva esclusivamente dai crediti privilegiati *ex art. 2751-bis*, n. 2 c.c. i quali, nello scenario della liquidazione giudiziale aumentano rispetto al passivo concordatario in conseguenza della riallocazione in tale grado delle competenze professionali di accesso alla procedura che nel concordato preventivo rientrano invece tra le spese prededucibili), il valore di liquidazione di **31.995,87 €** permetterebbe di soddisfare integralmente i creditori prededucibili, di soddisfare nella misura del 24,43% del proprio credito i creditori muniti di privilegio *ex art. 2751-bis* n. 1 c.c., mentre **nulla** residuerebbe per i creditori successivi, che rimarrebbero insoddisfatti per complessivi **696.280,45 €**, come sintetizzato nella tabella di seguito riportata:

descrizione	Passivo concordatario	Fondi rischio	Totale debiti da soddisfare	Assegnato	% assegnata	Non soddisfatto
Prededuzione	26.060,85		26.060,85	26.060,85	100,00%	-
Dipendenti 2751 bis 1 c.c.	24.297,80		24.297,80	5.935,02	24,43%	18.362,78
Professionisti - 2751 bis 2 cc	44.729,38		44.729,38		0,00%	44.729,38
Antergati	103,84		103,84		0,00%	103,84
Enti Prev ed Assistenziali 2753, 2754 g1-g8	210.372,85	25.000,00	235.372,85		0,00%	235.372,85
Erario 2752 cc g18-g19	247.392,19	25.000,00	272.392,19		0,00%	272.392,19
Locatore - 2764 cc g16	4.400,00	-	4.400,00		0,00%	4.400,00
Enti locali 2752 g20	254,44	5.000,00	5.254,44		0,00%	5.254,44
Chirografari	100.664,97	15.000,00	115.664,97		0,00%	115.664,97
	<b>658.276,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>728.276,32</b>	<b>31.995,87</b>		<b>696.280,45</b>

Per un'illustrazione più approfondita si rinvia alla proposta di concordato, pp. 35 e ss., alle relazioni dell'attestatore rese *ex artt.* 84 e 87 CCII, nonché alla relazione del commissario giudiziale, pp. 13 e ss.

Ciò premesso in ordine all'attivo concordatario e al valore di liquidazione, la proposta concordataria di WRAP può essere riepilogata come segue, con allocazione dell'attivo concordatario pari a **306.676,12 €**:

- 1) pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione della procedura concordataria calcolate in complessivi **88.721,57 €** come schematizzate nella tabella di seguito riportata.

<b>SPESE IN PREDUZIONE</b>	<b>totale</b>
COMPENSO COMMISSARIO	34.156,01
Perizie - Oneri vari procedura - attività legale di recupero crediti	10.000,00
FONDI RISCHI SPESE DI GIUSTIZIA	10.000,00
Spese di Accesso alla procedura (75%)	9.361,56
Oneri di Gestione Interinale	25.204,00
<b>Totale</b>	<b>88.721,57</b>

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>FONTI DISPONIBILI</b>	306.676,12
<b>IMPIEGHI</b>	-88.721,57
<b>FONTI DISPONIBILI PER I CREDITORI</b>	217.954,55

La ricorrente precisa che le prestazioni dei consulenti avv. Lanata e dott. Baronti sono a carico di terzi estranei alla procedura e che l'eventuale mancato utilizzo dei fondi rischi o le minori spese da affrontare comporterebbero la sopravvenienza di maggiori entrate da destinare ai creditori.

- 2) distribuzione ai creditori dell'importo corrispondente al valore di liquidazione nel rispetto del principio di priorità assoluta delle prelazioni e degradazione della parte non soddisfatta, come sintetizzato nelle tabelle sottostanti:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>FONTI DISPONIBILI</b>	217.954,55
<b>IMPIEGHI</b>	-31.995,87
<b>FONTI DISPONIBILI PER I CREDITORI</b>	185.958,68

<b>descrizione</b>	<b>Passivo concordatario</b>	<b>Fondi rischio</b>	<b>Totale debiti da soddisfare</b>	<b>Assegnato</b>	<b>% assegnata</b>	<b>Non soddisfatto degradato</b>
Predeuzione MATURATA	26.060,85	-	26.060,85	26.060,85	100,00%	-
Dipendenti 2751 bis 1 c.c.	24.297,80	-	24.297,80	5.935,02	24,43%	18.362,78
Professionisti - 2751 bis 2 cc	35.367,82	-	35.367,82		0,00%	35.367,82
Antergati	103,84	-	103,84		0,00%	103,84
Enti Prev ed Assistenziali 2753, 2754 g1-g8	210.372,85	25.000,00	235.372,85	-	0,00%	235.372,85
Locatore 2764 g16	4.400,00		4.400,00		0,00%	4.400,00
Erario 2752 cc g18-g19	247.392,19	25.000,00	272.392,19		0,00%	272.392,19
Enti locali 2752 g20	254,44	5.000,00	5.254,44		0,00%	5.254,44
Chirografari	100.664,97	15.000,00	115.664,97		0,00%	115.664,97
	<b>648.914,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>718.914,76</b>	<b>31.995,87</b>		<b>686.918,89</b>

La ricorrente precisa di avere previsto una serie di fondi rischio (per complessivi 70.000,00 €, che si aggiungono al passivo concordatario sopra esposto) al fine di contenere l'effetto di eventuali sopravvenienze passive,

soprattutto in relazione alle posizioni contributive e tributarie per partite non liquidate e/o non ancora accertate.

- 3) suddivisione dei creditori non soddisfatti per un importo residuale pari a 686.918,89 €, comprensivo dei fondi rischi costituiti in via prudenziale in favore dei creditori istituzionali, in numero di 8 classi aventi interessi omogenei individuati in base rango prelatizio loro riservato dalla legge, come segue:

- A) **Classe 1** formata dai Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc
- B) **Classe 2** formata dai Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc
- C) **Classe 3** formata dai Creditori Antergati agli altri per Legge
- D) **Classe 4** formata dai Creditori Istituzionali muniti dei privilegi di cui agli articoli 2753 e 2754 cc
- E) **Classe 5** formata dai Creditori muniti del privilegio ex art. 2764 cc
- F) **Classe 6** formata dai Creditori Istituzionali muniti dei privilegi di cui all'art. 2752 cc numeri 18-19
- G) **Classe 7** formata dai Creditori Istituzionali muniti dei privilegi di cui all'art. 2752 cc numeri 20
- H) **Classe 8** formata dai Creditori chirografari.

L'allocazione della disponibilità finanziaria concordataria rimanente pari a 185.958,68 € viene sintetizzata nella tabella di seguito riportata:

Creditori	degradato	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7	Classe 8
Dipendenti 2751 bis 1 c.c.	18.362,78	18.362,78							
Professionisti - 2751 bis 2 cc	35.367,82		35.367,82						
Antergati	103,84			103,84					
Enti Prev ed Assistenziali 2753, 2754 g1-g8	235.372,85				235.372,85				
Locatore 2764 g16	4.400,00					4.400,00			
Erario 2752 cc g18-g19	272.392,19						272.392,19		
Enti locali 2752 g20	5.254,44							5.254,44	
Chirografari	115.664,97								115.664,97
<b>Totale</b>	<b>686.918,89</b>	<b>18.362,78</b>	<b>35.367,82</b>	<b>103,84</b>	<b>235.372,85</b>	<b>4.400,00</b>	<b>272.392,19</b>	<b>5.254,44</b>	<b>115.664,97</b>

Descrizione	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7	Classe 8
FINANZA ASSEGNATA	18.362,78	10.000,00	29,00	63.000,00	1.100,00	66.000,00	1.250,00	26.216,90
percentuale di soddisfazione	100,00%	28,27%	27,93%	26,77%	25,00%	24,23%	23,79%	22,67%

Residuano creditori insoddisfatti per 500.960,21 € (= 686.918,89 € – 185.958,68 €), con conseguente rispetto del limite minimo di soddisfazione del 20% previsto dall'art. 84, co. 4 CCII.

- 4) I tempi di esecuzione della proposta sono indicati in due anni fino al 31/12/2027, con la precisazione che già alla data di definitività

dell'omologazione del concordato è prevista l'acquisizione di entrate tali da consentire di procedere immediatamente a un riparto parziale in grado di pagare 123.387,65 €, corrispondenti a circa il 57% del totale delle somme previste in favore ai creditori (217.954,55 €).

I flussi finanziari in entrata e in uscita vengono schematizzati nelle tabelle di seguito riportate:

Descrizione Flussi in entrata	Importi	30/09/25	31/12/25	30/04/26	30/06/25	30/06/26	31/12/26	31/12/27
Beni per i quali è pervenuta offerta	61.800,00		61.800,00					
Beni per i quali non è pervenuta offerta	11.570,00				11.570,00			
Crediti	11.000,00						11.000,00	
Liquidità aziendale	3.517,38	3.517,38						
Beni personali Sig. Mannone (Az resp.)	200.000,00			200.000,00				
Finanza esterna	10.000,00			10.000,00				
Apporto 10%	8.788,74				8.788,74			
<b>Totale</b>	<b>306.676,12</b>	<b>3.517,38</b>	<b>61.800,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>20.358,74</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>

Classe	Descrizione flussi in uscita	Somme da pagare	30/09/25	31/12/25	30/04/26	30/06/25	30/06/26	31/12/26	31/12/27
	COMPENSO COMMISSARIO	34.156,01			34.156,01				
	PERIZIE - Attività legale di recupero Crediti	10.000,00			10.000,00				
	FONDI RISCHI SPESE DI GIUSTIZIA	10.000,00			10.000,00				
	Spese di Accesso alla procedura	9.361,56			9.361,56				
	Adempimenti fiscali, contabili, bilancio	9.516,00		3.172,00				3.172,00	3.172,00
	Tassa annuale - CCIAA - Dep bilancio	3.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
	Compenso liquidatore	12.688,00						6.344,00	6.344,00
	Predeuzione maturata	26.060,85			26.060,85				
1	Dipendenti 2751 bis 1 c.c.	24.297,80			24.297,80				
2	Professionisti - 2751 bis 2 cc	10.000,00			10.000,00				
3	Antergati	29,00			29,00				
4	Enti Prev ed Assistenziali 2753, 2754 g1-g8	63.000,00			63.000,00				
5	Locatore 2764 cc	1.100,00				1.100,00		-	-
6	Erario 2752 cc g18-g19	66.000,00				66.000,00			
7	Enti locali 2752 g20	1.250,00				1.250,00			
8	Chirografari	26.216,90							26.216,90
<b>Totale</b>		<b>306.676,12</b>	<b>-</b>	<b>4.172,00</b>	<b>186.905,22</b>	<b>68.350,00</b>	<b>-</b>	<b>10.516,00</b>	<b>36.732,90</b>

5) La proposta prevede l'ammissione al voto di tutte e otto le classi.

Per quanto concerne la classe dei creditori *ex art. 2751-bis. n. 1 c.c.*, si specifica che, esclusa l'applicazione dell'art. 86 CCII (prevista unicamente per il concordato in continuità) essi vengono soddisfatti: (i) nella misura del 24,43%, pari a 5.935,02 €, secondo la regola della priorità assoluta in base al valore di liquidazione dei beni esistenti al momento dell'apertura della procedura e oggetto di liquidazione nel corso della stessa; (ii) per il credito residuo che non trova soddisfazione nel valore di liquidazione, pari a 18.362,78 €, (credito per il quale sono chiamati a votare), nella misura del 100% con pagamenti da eseguirsi nei termini della prevista liquidazione.

I vantaggi per i creditori derivanti dalla proposta di concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale vengono così riassunti nella proposta:

In caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, anziché di concordato preventivo, il soddisfacimento dei creditori risulterebbe notevolmente inferiore per le seguenti ragioni.

Da un punto di vista meramente quantitativo:

- Viene meno la finanza aggiuntiva pari ad euro 200.000,00 derivante dalla cessione del diritto di usufrutto del sig. Mannone;
- Viene meno la finanza integrativa del 10% pari ad euro 8.788,73;
- Viene meno la finanza esterna (Euro 10.000,00)

Come visto nel paragrafo 7.3 residua un ammontare di euro 696.280,45 di Creditori insoddisfatti, mentre nel concordato i Crediti insoddisfatti sono pari ad euro 500.960,21

Come già evidenziato nelle premesse, la ricorrente ha altresì depositato la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi *ex art. 88 CCII* notificata alle amministrazioni sue creditrici.

La proposta ripercorre esattamente i contenuti di quella concordataria, ribadendone la convenienza nei termini sopra indicati, con l'ulteriore precisazione che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, nessuna somma verrebbe percepita dagli enti destinatari della stessa (con la sola eccezione degli importi di 7.051,05 euro e di 7.132,84 euro dovuti in prededuzione rispettivamente all'INPS e all'Agenzia delle Entrate), e ciò in quanto non vi sarebbe finanza concordataria destinata al loro pagamento.

## **VERIFICHE DI FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DEL CONCORDATO**

Nella sua relazione resa *ex art. 87, co. 3 CCII*, il professionista attestatore, dott. Oneto, ha attestato la veridicità dei dati aziendali relativi all'attivo e al passivo concordatari esposti dalla ricorrente nella propria proposta, nonché la fattibilità del piano di concordato nel suo complesso.

Di seguito si riportano le sue conclusioni:

## 9. CONCLUSIONI E GIUDIZI DI ASSEVERAZIONE

Sulla base delle analisi effettuate e come sopra riassunte, la scrivente, per le motivazioni dinanzi richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87 comma 3 CCII,

### ATTESTA

- la **veridicità** dei dati aziendali relativi al valore concordatario e ai debiti concordatari esposti dal ricorrente nella propria domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e nei relativi allegati;
- la **fattibilità** del piano concordatario nel suo complesso assicurando ai creditori un miglior trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale così come prospettato dal ricorrente.

L'attestatore ha altresì verificato e confermato la convenienza della proposta concordataria presentata dalla ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria, nell'apposita relazione richiesta dall'art. 84, co. 5 CCII:

L'art 84 comma 5 del Codice della Crisi (CCII) stabilisce che i creditori privilegiati, pignorati, ipotecari possono essere soddisfatti in misura anche non integrale, purché non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione dei beni oggetto della loro garanzia, al netto delle spese di procedura.

La tabella di riepilogo suesposta, corredata dalle precedenti tabelle di confronto agli atti, evidenzia che tutti i creditori muniti di privilegio sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Lo scrivente attesta che il piano concordatario proposto dalla WRAP SRL, pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, soddisfa il requisito di cui al 5 comma dell'art 84 CCII.

Tali valutazioni sono state ribadite anche nella relazione resa, *ex art.* 88 CCII, sulla proposta di c.d. "transazione fiscale" rivolta dalla ricorrente alle amministrazioni

pubbliche sue creditrici, in cui l'attestatore ha anche verificato il carattere determinante del voto dell'Agenzie delle Entrate per l'approvazione del concordato.

#### **4. CONCLUSIONI**

La norma prevede che il Tribunale possa omologare i concordati preventivi contenenti una proposta di transazione fiscale anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria quando:

1. la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione.
2. il voto dell'AE è determinante per l'approvazione del concordato o dell'accordo;

Sulla base delle considerazioni effettuate al paragrafo 3 la proposta di concordato è senza alcun dubbio più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e per quanto riguarda l'espressione di voto dell'Erario, Enti Previdenziali ed Assistenziali si ribadisce infine come il loro voto favorevole sia essenziale e dirimente per il raggiungimento delle maggioranze necessarie ai fini dell'omologa della proposta per importo e per classe di creditori.

### **PARERE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

Il Commissario giudiziale dott. Silvio Canepa ha espresso parere favorevole per l'ammissibilità del concordato liquidatorio e la fattibilità del piano, confermandone la convenienza rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale.

Di seguito si riportano le sue conclusioni.

#### **6. CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

Alla luce degli approfondimenti effettuati e di quanto sopra evidenziato la procedura di concordato preventivo liquidatorio, presentata dalla società Wrap Srl, appare più conveniente rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale per il miglior soddisfacimento dei creditori come indicato nel piano e verificato e confermato dal sottoscritto come analiticamente evidenziato.

L'attivo su cui si basa l'ipotesi liquidatoria è costituito in parte da offerte irrevocabili ricevute ed in parte da valori stimati che, in fase di effettivo realizzo, possono subire variazioni (in aumento in caso di offerte

concorrenti per quei beni per i quali è pervenuta l'offerta) o in diminuzione per i beni stimati per i quali non sono pervenute offerte. Anche il passivo indicato, salvo le più approfondite verifiche da effettuare ed i riscontri diretti dei singoli creditori oltre agli eventuali oneri in corso di maturazione, appare correttamente quantificato.

Pertanto le somme destinabili ai creditori risultano correttamente quantificate.

Tutto quanto evidenziato sopra, in ottemperanza alla predisposizione ex art. 47 co. 1 CCII e degli approfondimenti richiesti dal Giudice Delegato con provvedimento del 27.8.2025, il sottoscritto commissario giudiziale

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'ammissibilità del concordato liquidatorio e la fattibilità del piano, fatto salvo le migliori verifiche che verranno analiticamente indicate nella relazione ex art. 105 CCII.

### VERIFICHE E CONSIDERAZIONI DEL TRIBUNALE

Viste le relazioni dell'Attestatore e il parere favorevole del Commissario giudiziale, si osserva:

- che il piano concordatario presentato è di tipo liquidatorio secondo quanto espressamente previsto dall'art. 84 CCII;
- che ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. a) CCII: *“in caso di concordato liquidatorio [il Tribunale verifica] l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”*.

In merito all'ammissibilità della proposta si rileva che, come verificato anche dal Commissario giudiziale, l'impresa ricorrente:

- ha sede legale e operativa, e dunque anche il *“centro degli interessi principali”* ex art. 27, co. 2 CCII, nel circondario del Tribunale di Genova;
- possiede i requisiti legali richiesti dal Codice della Crisi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in quanto:
  - 1) ha le caratteristiche di cui agli artt. 84, co. 1, 121 CCII, risultando superati i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
  - 2) si trova in stato di crisi ai sensi degli artt. 2 e 84 CCII;
- previe determinate assunte a norma dell'art. 120-bis CCII ha depositato in data 02/05/2025 ricorso ex art. 44 CCII e, nel rispetto del termine assegnatole da questo Tribunale, la domanda di concordato preventivo con i contenuti richiesti

dagli artt. 84 e ss. CCII, corredata dal piano e dalle attestazioni previste dai predetti articoli, nonché dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 3 CCII;

- ha altresì depositato tempestivamente la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi inoltrata alle amministrazioni pubbliche creditrici come previsto dall'art. 88 CCII;
- in adempimento degli obblighi informativi periodici disposti da questo Tribunale con il decreto *ex art.* 44, co. 1, lett. c) CCII reso il 26/06/2025 (integrato con separato decreto dell'11/07/2025), ha depositato tempestivamente le relazioni informative e le rispettive situazioni finanziaria, patrimoniale ed economica, e ha versato l'importo di € 7.500,00 a titolo di spese di giustizia.

Si ritiene, pertanto, che dal punto di vista formale la domanda di concordato presentata sia rispettosa delle prescrizioni di legge e la documentazione alla stessa allegata sia completa.

In merito alla fattibilità del piano, come visto da intendersi nel senso di non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, si osserva quanto segue.

Il piano sopra illustrato ha la prospettiva-obiettivo della definitiva sistemazione delle partite debitorie di WRAP S.R.L. UNIPERSONALE, da realizzarsi essenzialmente mediante la liquidazione integrale del suo patrimonio, unitamente all'apporto delle significative risorse finanziarie esterne previste dal piano.

Vi è nella prospettazione dell'impresa ricorrente una corretta presentazione del piano, con la puntuale indicazione, condivisa anche dal Commissario, dei valori del passivo e delle stime dei presumibili risultati conseguibili dalla liquidazione dell'attivo patrimoniale della società. Tali stime sono peraltro rese più agevoli dalla presenza di offerte di acquisto già pervenute alla ricorrente per una parte consistente degli *assets* aziendali, che ne garantiscono pertanto il realizzo per l'importo ivi indicato, fermo restando che comunque occorrerà dare adeguata pubblicità di tali offerte al fine di vagliare la possibilità di acquisire eventuali offerte concorrenti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 91 CCII (come si è visto sono state rivolte alla società offerte di

acquisto per complessivi 61.800,00 € su un totale del patrimonio disponibile della società stimato in 87.887,38 €; cfr. all. 7 e 8 alla proposta di concordato, in cui si specifica che l'importo ivi offerto verrà corrisposto anche all'esito di procedura competitiva *ex art. 91 CCII*).

Quanto alle risorse finanziarie esterne previste dal piano, si rileva che la ricorrente ha depositato:

- l'impegno irrevocabile del sig. Mannone all'apporto della finanza esterna incrementale prevista dall'art. 84, co. 4 CCII per 8.788,73 € (cfr. all. 28 alla proposta di concordato);
- la proposta irrevocabile di acquisto dei diritti di usufrutto del sig. Mannone presentata dalla sig.ra Brugo per 200.000,00 € (cfr. all. 29 alla proposta di concordato);
- l'impegno irrevocabile del sig. Cassinelli all'apporto di ulteriore finanza esterna a fondo perduto per 10.000,00 € (cfr. all. 30 alla proposta di concordato).

Al riguardo si evidenzia che l'acquisizione alla procedura di questi importi è prevista contestualmente alla data di definitività dell'omologa del concordato, con la conseguenza che sarà possibile procedere immediatamente a un riparto parziale in grado di pagare 123.387,65 €, corrispondenti a circa il 57% del totale delle somme previste in favore ai creditori (217.954,55 €) entro un breve arco temporale. Ovviamente, laddove tali impegni non venissero rispettati, il concordato potrà essere risolto con successiva apertura della liquidazione giudiziale.

Si osserva ancora che appare condivisibile la prospettazione della ricorrente secondo cui le azioni di responsabilità e recuperatorie nei confronti del sig. Mannone, benché astrattamente proponibili, risulterebbero probabilmente infruttuose e comunque meno vantaggiose rispetto all'alternativa concordataria, considerato che il prezzo offerto dalla sig.ra Brugo per l'acquisto dell'usufrutto appare di sicuro realizzo ed è pari al doppio del valore stimato come realisticamente conseguibile in caso di vendita coattiva dello stesso in seno alla liquidazione giudiziale (stima condivisa anche dal Commissario giudiziale nel proprio parere, cfr. pp. 13 e ss.).

Si precisa, infine, che la suddivisione dei creditori in classi operata nella proposta risulta corretta, in quanto effettuata sulla base delle rispettive cause legittime di prelazione e con la previsione di trattamenti riservati alle singole classi di creditori che rispettano l'ordine stabilito dalla legge per i diritti di prelazione, conformemente a quanto richiesto dall'art. 85, co. 4 CCII. Inoltre, risulta altresì rispettato quanto disposto dall'art. 84, co. 5 CCII, poiché in base al piano di concordato presentato, i creditori muniti di privilegio (classi da 1 a 7) vengono certamente soddisfatti in misura superiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, dato che nello scenario alternativo liquidatorio si è stimato che tale valore consentirebbe di soddisfare soltanto i creditori privilegiati *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.* (classe 1) e solo nella misura del 24,43%, mentre il piano proposto garantirebbe percentuali di soddisfazione dal 100% (classe 1) al 23,79% (classe 7).

In definitiva, devono pertanto condividersi le valutazioni dell'Attestatore e del Commissario in ordine alla fattibilità del piano di concordato proposto, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, come richiesto dall'art. 47, co. 1, lett. a) CCII.

### **P.Q.M.**

letti gli artt. 47 e ss. CCII;

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di WRAP S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Chiavari (GE), Via Parma nr. 342, PI/CF 02665310997, in persona del legale rappresentante protempore sig. Mannone Gianmaria, CF MNNGMR90E01D969R;
- delega quale giudice alla procedura di concordato il dott. Roberto Braccialini;
- conferma quale Commissario giudiziale il dott. Silvio Canepa;
- stabilisce le seguenti date:
  - data iniziale del **26/01/2026 ore 9:00** e data finale del **30/01/2026 ore 18:00** per l'espressione del voto dei creditori, mediante comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo che il Commissario giudiziale comunicherà unitamente alla sua relazione sulla proposta concordataria;

- **05/12/2025** scadenza termine per il Commissario per il deposito della relazione *ex* art. 105 CCII;
- **23/12/2025** scadenza termine per l'inoltro ai creditori della relazione commissariale illustrativa sulla proposta e sul piano con allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi, *ex* art. 107/3 CCII;
- **09/01/2026** scadenza termine per il debitore, per coloro che hanno formulato proposte alternative, per i coobbligati, per i fideiussori del debitore e per gli obbligati in via di regresso, per i creditori per formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale, *ex* art. 107/4 CCII. Si ricorda che:
  - o ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti;
  - o il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti;
  - o il debitore può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti;
- **16/01/2026** per il deposito da parte del Commissario giudiziale della propria relazione definitiva che comunicherà in pari data ai creditori, al debitore ed agli altri interessati sempre a mezzo PEC, *ex* art. 107/6 CCII;
- **23/01/2026** per la comunicazione ai creditori da parte del Commissario giudiziale delle decisioni definitive assunte dal Giudice Delegato sulle contestazioni formulate, *ex* art. 107/7 CCII;
- fissa:
  - il termine del 20/10/2025 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori; il Commissario indicherà fin dalla prima comunicazione l'indirizzo cui dovranno essere spediti i voti alla proposta ed al piano;

- il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di 17.744,31 €, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (88.721,57 €); la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, e dal medesimo indicato;
- conferma il decreto del 26/06/2025, contenente l'ordine alla ricorrente di depositare in cancelleria con cadenza mensile la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- ordina:
  - la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;
  - altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII come richiamato dall'art. 47, comma 3 CCII;

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.

Il Presidente est.  
dott. Roberto Braccialini

(Minuta redatta dal M.O.T. dott. Michele Munari)